



## **Osservazioni e proposte di modifica allo schema di decreto legislativo recante “Codice del turismo”**

Il Codice del turismo è stato approvato dal Governo pochi giorni con parere del consiglio di Stato e inviato alle Commissioni Parlamentari per acquisirne i rispettivi pareri.

Si prevede l’abrogazione della disciplina del codice del consumo sui pacchetti turistici e la multiproprietà e la sua traslazione nel codice sul turismo con conseguente inevitabile abrogazione degli artt. 82-100 e 69-81 del codice del consumo.

Riteniamo che questa scelta contrasti oltre che con l’art. 144 C. cons. anche con i criteri direttivi della legge delega 29 luglio 2003, n. 229 “Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25 agosto 2003), che aveva previsto, all’art. 7 dedicato al riassetto in materia di tutela dei consumatori.

Questo intervento legislativo sarebbe il secondo (dopo i contratti di credito ai consumatori) che espunge dal Codice del consumo pezzi importanti di nome sulla tutela dei consumatori come associazione dei consumatori esprimiamo la nostra ferma contrarietà.

Esprimiamo forte dissenso che sia tolto dal codice del consumo la parte dei pacchetti di viaggio e della multi proprietà in spregio ad una coerenza di materia normativa che vede il consumo come corpo unico.

Art. 13, comma 1: il testo non prevede , per la definizione dei requisiti di classificazione alberghiera, il parere delle Associazione dei consumatori ma solo di quelle imprenditoriali, ovviamente andrebbe integrato;

Art. 19, comma 1: l’autorizzazione con la DIA perché è una semplificazione che però, in assenza di sicuri seri controlli, va a danno del consumatore pertanto vanno previsti controlli credibili e certi a campione;

Art. 24, comma 1: stesse considerazioni riferite alle agenzie viaggio;

Art. 36, comma 1, lettera C): credo vada tolto il riferimento alle finalità ricreative, è una restrizione che rischia solo di dare luogo a maggior contenzioso;



Art. 39, comma 2, lettera c): al termine della frase aggiungere “e dei servizi istituzionali e o delle associazioni dei consumatori iscritte al CNCU dotate di competenze specifiche sulla tutela del turista”;

Art. 49: la norma sul danno da vacanza rovinata cerca meritoriamente di codificare un danno di origine giurisprudenziale e che giustamente va riconosciuto. Però non è opportuno il riferimento alla irripetibilità del danno, perché non è chiaro e rischia di ingenerare contenzioso (può essere irripetibile anche la vacanza che facciamo tutti gli anni visto che non posso permetterne un'altra, ci rientra o no?). è inopportuna anche l'espressione che il danno sia “correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso”, perché cosa vuol dire inutilmente? Io magari riesco a godere in parte della vacanza, ma non a pieno, però il diritto al risarcimento ce l'ho lo stesso. Sarebbe meglio sostituire con “che il danno fosse correlato alla durata dell'inadempimento che vi ha dato luogo”.

Art. 52, comma 2: non condividiamo la soppressione del Fondo di garanzia, serve invece un fondo capiente, una gestione pubblica snella, decisamente più efficiente di quella attuale e che coinvolga anche rappresentanti dei consumatori, non un'associazione privata, i cui costi finirebbero per cadere inevitabilmente sui consumatori;

Art. 52, comma 5: non condividiamo il riferimento ai motivi professionali, un viaggio può essere indifferibile per motivi di salute o famigliari (se uno ha un parente che sta male in un Paese con lo sconiglio cosa fa, lo lascia morire?); basterebbe un'espressione generica come giustificati motivo. Credo inoltre che dove si parla dell'uso della normale diligenza sia meglio fare riferimento agli sconigli della Farnesina stessa, in modo tale che il Ministero se non fa sconigli poi non possa prendersela con chi parte lo stesso;

Art. 67: carte dei servizi – la definizione delle carte dei servizi devono prevedere le modalità dell'art. 2 comma 461 della finanziaria 2008;

Art. 68, 1° comma sostituirlo con “la procedura di conciliazione finalizzata alla definizione delle controversie in materia di turismo sono disciplinate nelle forme previste dal codice del consumo decreto legislativo n. 26 e modalità del 6-9-2005. Resta salva la possibilità di utilizzare le procedure



**FEDERCONSUMATORI**  
FEDERAZIONE NAZIONALE CONSUMATORI E UTENTI

di negoziazione volontaria e paritetica previste dall'art. 2 comma 2 del decreto legislativo n. 28 del 4-3-2010 ”;

Art. 70: la “gestione” dei reclami e delle controversie di natura privatistica nel settore del turismo non è compito del dipartimento del turismo ma è materia delle parti sociali interessate (operatori turistici ed associazione dei consumatori). Ha senso semmai un servizio di <sup>is</sup>formazione promosso dal pubblico in collaborazione con le associazioni dei consumatori.